

PGN: 65242/395

## COMUNE DI CESENA

### LIMITAZIONI E DIVIETI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

#### IL SINDACO

##### PREMESSO

- che il Commercio su Aree Pubbliche, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 31/3/1998, n. 114, può essere esercitato, oltre che su posteggi dati in concessione per dieci anni nei mercati e nelle fiere, anche in forma itinerante, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 12/1999 ss.mm., da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche, nonché da parte dei produttori agricoli, ai sensi del D. Lgs. 18.5.2001, n. 228;
- che, in particolare, l'art. 3, comma 4, della L.R. 25/6/1999, n. 12 ss.mm. prevede che l'attività di commercio in forma itinerante, possa essere effettuata:
  - a) in qualunque area pubblica, non espressamente interdetta, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
  - b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi;
- che l'art. 3, comma 5, della citata L.R. n. 12/1999 stabilisce altresì che il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni;
- che le manifestazioni sportive ovvero altri eventi che si svolgono presso lo stadio comportano la presenza di un costante numero di spettatori, anche in considerazione della capienza dello stesso;
- che al fine della gestione degli eventi per gli aspetti attinenti la sicurezza e l'ordine pubblico è necessario avere la maggiore funzionalità delle vie di accesso ed esodo affinché possa essere garantita la fluidità del traffico veicolare e pedonale;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale PGN 47087/395 del 17.10.2008, con la quale sono state individuate le aree del territorio comunale nelle quali è vietato l'esercizio del commercio itinerante su area pubblica;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale PGN.86513 del 25.10.2014 che ha individuato l'area interdetta al commercio itinerante in concomitanza delle manifestazioni sportive che hanno luogo allo stadio, definendo in particolare:

- **Area zona stadio:** così come definita dalla planimetria di cui all'allegato 4, ovvero l'area delimitata dalle seguenti vie: Via Lombardia intera estensione dalla ferrovia fino a Viale Oberdan; da Viale Oberdan intersezione Via Lombardia, verso rotonda San Pietro proseguendo per tutta Via Marconi fino ad intersezione/rotonda con Via Lucania; Via Lucania fino ferrovia. Oltre la ferrovia, l'area vietata comprende tutti gli svincoli della secante che sfociano in Via Spadolini, i parcheggi destinati ai tifosi nelle adiacenze dello stadio e del centro commerciale "Montefiore", tutta Via Spadolini intera estensione fino alla rotonda Lugaresi continuando fino alla rotonda Merzagora; dalla

rotonda Merzagora tutta Via Assano fino alla rotonda G. Sozzi compresi i parcheggi di fronte al Centro Commerciale Montefiore, comprese le Vie Lucchi L. e Pedrelli e Via Cappelli. Il divieto vige altresì lungo la nuova bretella di collegamento per la sua intera estensione tra l'uscita A14 di Villa Chiaviche (rotonda Rita Levi Montalcini) fino alla rotonda di collegamento con Via Faenza e proseguendo fino alla rotonda Cesare Merzagora;

CONSIDERATO altresì che con atto C.C. n. 426/1995 e ss.mm è stato istituito il Mercato dello Stadio che si svolge contestualmente alle manifestazioni sportive dello Stadio, costituito da n. 9 posteggi individuati con Determinazione Dirigenziale n.790 del 11.05.2007;

VISTO il Codice delle Attività Economiche di cui all'atto C.C. n. 135/2011 in cui è contenuta una generica regolamentazione degli orari dei mercati e delle fiere del territorio;

RITENUTO che il Mercato dello Stadio, il cui svolgimento si deve inserire in un contesto di ordinato accesso e deflusso dei frequentatori dello Stadio, debba essere sottoposto ad una regolamentazione di orario specifica, così come richiesto anche in sede di GRUPPO OPERATIVO SICUREZZA;

RITENUTO di dover vietare il commercio itinerante nella zona stadio e nella zona ippodromo anche in considerazione delle problematiche di ordine pubblico che potrebbero sorgere in occasione di manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo;

RITENUTO che un ordinato afflusso e deflusso degli spettatori, in considerazione anche della prevenzione di fenomeni di ordine pubblico, sia da garantire anche con una regolamentazione degli orari di montaggio e smontaggio delle attrezzature del mercato ambulante dello Stadio;

RITENUTO inoltre di interdire all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante anche l'area compresa fra Viale della Resistenza, Via Fausto Coppi, ferrovia e fiume Savio, quale risulta dall'allegato 5 alla presente ordinanza, durante le intere giornate di svolgimento delle manifestazioni che hanno luogo nelle strutture comprese nella zona medesima (Ippodromo e Carisport);

RITENUTO di dover emettere un unico provvedimento in cui si riassumono le disposizioni della precedente ordinanza nonché le modifiche che si intendono introdurre con il presente atto;

VISTI

- l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;
- la L.R. 25.06.1999, n. 12;
- l'art. 56 della L.R. 24.03.2004, n. 6 inerente "semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio;
- il D. Lgs. 18.05.2001, n. 228;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

## DISPONE

A decorrere dalla data odierna:

1. Il divieto, per le motivazioni in premessa, di esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 114/1998 nelle seguenti zone:

- a) Area urbana centrale, così come individuata con delibera di G. C. n. 66 del 29.02.2000, come da planimetria allegato n. 1 al presente atto;
- b) Aree situate a 100 metri di distanza pedonale da luoghi di culto, cimiteri e luoghi di ricovero, degenza o aree ospedaliere;
- c) Area Cimitero Urbano comprendente Via Pacchioni, dalla rotonda S. Pertini fino all'intersezione con Via del Torrente, e Via Bertozzi, come da planimetria allegato n. 2 al presente atto;
- d) Strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di quartiere, così classificate con delibera G.C. n. 407 dell'11.11.2003, individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 3 del presente atto;
- e) Area zona stadio così come definita dalla planimetria di cui all'allegato 4 della presente ordinanza ovvero l'area delimitata dalle seguenti vie: Via Lombardia intera estensione dalla ferrovia fino a Viale Oberdan; da Viale Oberdan intersezione Via Lombardia, verso rotonda San Pietro proseguendo per tutta Via Marconi fino ad intersezione/rotonda con Via Lucania; Via Lucania fino alla ferrovia. Oltre la ferrovia, l'area vietata comprende tutti gli svincoli della secante che sfociano in Via Spadolini, i parcheggi destinati ai tifosi nelle adiacenze dello stadio e del centro commerciale "Montefiore", tutta Via Spadolini intera estensione fino alla rotonda Lugaresi continuando fino alla rotonda Merzagora; dalla rotonda Merzagora tutta Via Assano fino alla rotonda G. Sozzi compresi i parcheggi di fronte al Centro Commerciale Montefiore, comprese le Vie Lucchi L. e Pedrelli e Via Cappelli. Il divieto vige altresì lungo la nuova bretella di collegamento per la sua intera estensione tra l'uscita A14 di Villa Chiaviche ( rotonda Rita Levi Montalcini) fino alla rotonda di collegamento con Via Faenza ( rotonda Eugenio Mantale) e proseguendo fino alla rotonda Cesare Merzagora;
- f) Area compresa fra Viale della Resistenza, Via Fausto Coppi, ferrovia e fiume Savio, quale risulta dall'allegato 5 alla presente ordinanza, durante le intere giornate di svolgimento delle manifestazioni che hanno luogo nelle strutture comprese nella zona medesima ( Ippodromo e Carisport).

2. E' consentito l'esercizio nelle restanti zone , compatibilmente con le norme relative alla circolazione stradale e nel rispetto del vigente Codice della Strada;

3. In ottemperanza delle disposizioni della legge regionale n. 12/99 il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ove è consentito, può essere esercitato, da chi è in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, con sosta massima di due ore nella medesima area al fine di concludere le operazioni di vendita della clientela presente. Superato tale limite temporale è fatto obbligo all'operatore di reperire altra idonea area a distanza non inferiore a metri 500 di percorso veicolare. E' fatto divieto all'operatore di ritornare nella stessa area nell'arco temporale della giornata.

4. L'occupazione occasionale del suolo pubblico di cui al comma precedente deve comunque essere interrotta all'ordine verbale del personale addetto ai controlli di polizia amministrativa in caso di intralcio alla circolazione dei cittadini, pedonale e/o veicolare, o in caso di problematiche di sicurezza ed ordine pubblico. E' fatto divieto ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. b della Legge Regionale n. 12/99 di porre la merce a contatto con il terreno o esposta su banchi.

5. Gli operatori del commercio su aree pubbliche titolari di posteggio del Mercato dello Stadio, possono collocare le attrezzature al massimo tre ore prima dell'inizio della manifestazione sportiva e non iniziare lo smontaggio delle medesime se non dopo un'ora dalla fine della manifestazione sportiva.

Gli ambulanti che partecipano alla "spunta" del Mercato dello Stadio dovranno presentarsi senza installare il banco, al massimo tre ore prima dell'inizio della manifestazione sportiva, saranno ammessi

a partecipare alla spunta solo coloro che saranno in grado di esibire l'autorizzazione in originale e di avere le attrezzature di vendita al seguito; il posizionamento del banco di vendita dovrà avvenire in base alle disposizioni degli agenti di Polizia Commerciale presenti in loco.

Per motivi di ordine pubblico, a seguito di segnalazione dell'autorità di Pubblica Sicurezza, tutti gli ambulanti partecipanti al mercato, potranno subire lo spostamento del banco in area più adatta per la gestione di problematiche di ordine pubblico sopraggiunte e contingenti o cessare l'attività di vendita e somministrazione.

Il presente atto sostituisce l'Ordinanza Sindacale, PGN 86513 del 25.10.2014;

In caso di violazione alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 29 del D. Lgs. 114/98, nonché dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per le violazioni non rientranti nel Dlgs.114/98.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Cesena

06 GIU. 2018

Il Sindaco

